



DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA

Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila (AQ)

Tel 0862 426836 / 0862 426838

Fax 0862 770347

E-mail cp.laquila@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024
Comunicato Ufficiale N.41
del 22 Aprile 2024

SEZIONI

ATTIVITÀ CALCIO A 11

ALLEGATI



ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI

PLAY OFF TERZA CATEGORIA L'AQUILA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
ATLETICO AMITERNUM	- MONTICCHIO 88	1 - 1	G.S.

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Pierluigi Iannarelli, assistito dal Rappresentante A.I.A. A.B. Francesco Carbone ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF TERZA CATEGORIA L'AQUILA

GARE DEL 21/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (Abbreviazione dei Termini gare Playoff)

- Gara ATLETICO AMITERNUM – MONTICCHIO 88 del 21/ 4/2024

Il Giudice Sportivo

Visto il ricorso presentato dalla Società MONTICCHIO 88 con il quale la stessa chiede la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell' Art 10, comma 5, del C.G.S. adducendo ad un errore tecnico dell' Arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato 1 a 1.

Deduce, in particolare, che il Direttore di Gara nei minuti di recupero procedeva ad espellere per un violento calcio da tergo il calciatore n. 15 Sig. Di Silvio Vincenzo (Atletico Amiternum) riprendendo il gioco con una rimessa laterale.

Evidenzia che dal rapportino di fine gara rilasciato dall'Arbitro alle Società non si evince che il calciatore n. 15 Sig. Di Silvio Vincenzo (Atletico Amiternum) risulti essere entrato sul terreno di gioco né tantomeno espulso.

Rileva inoltre la mancata concessione di un calcio di rigore asserendo che la condotta violenta si sarebbe verificata a gioco in svolgimento.

Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, presentato nel rispetto dell' abbreviazione dei termini disposta con cu FIGC n.157/a del 02/02/24.



Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'Art. 67 , co. 1 e 2 C.G.S. e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni fuori dai termini prescritti e pertanto non vengono prese in considerazione.

Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'errore tecnico" dell'Arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente o implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'Arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'Arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica ma si limita, a prendere atto dell'errore potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non vengono riscontrate nel supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti , che insieme al referto di gara costituiscono l'unico mezzo di prova per di più privilegiata ai sensi dell'Art 61 del C.G.S. utilizzabile da questo Giudice.

Invero nello stesso supplemento di rapporto il Direttore di Gara afferma che : 1) il calciatore n.15 della società Atletico Amiternum Sig. Di Silvio Vincenzo è subentrato al minuto 24 del secondo tempo al posto del n. 4 Sig. Di Rocco Stefano e per mero errore veniva riportata nel riquadro delle sostituzioni della squadra ospite e nel referto gara; 2) per mera dimenticanza l'espulsione del calciatore n. 15 Sig. Di Silvio Vincenzo (Atletico Amiternum) non veniva riportata sul rapportino di fine gara consegnato alle Società e nel mentre veniva erroneamente riportata nel referto gara l'espulsione a carico del n.17 Sig Manetta Federico (Atletico Amiternum) anziché al N.15 Sig. Di Silvio Vincenzo (Atletico Amiternum) ; 3) per quanto concerne la presunta richiesta di mancata decisione tecnica in occasione dell'episodio di cui sopra, l'Arbitro dichiara che il gioco non era in svolgimento tanto che riprendeva lo stesso con una rimessa laterale dopo aver espulso il calciatore colpevole .

Per le spiegate motivazioni, il ricorso non può essere accolto .

Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli Art 10 comma 5 , 65 e 67 del C.G.S.

Delibera

1. respingere il reclamo della Società Monticchio 88 disponendo l'addebito della relativa tassa;
2. di convalidare il risultato sul campo: Atletico Amiternum / Monticchio 1 a 1.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 6/2024

NARDECCHIA SERAFINO (MONTICCHIO 88)

Perchè in segno di protesta entrava sul terreno di gioco e spintonava leggermente l'Arbitro senza conseguenze.



CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DI SILVIO VINCENZO (ATLETICO AMITERNUM)

Perchè a gioco fermo colpiva violentemente con un calcio da tergo le gambe di un calciatore avversario senza conseguenze

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMANO ROBERTO (ATLETICO AMITERNUM)

SANTELLA MASSIMO (ATLETICO AMITERNUM)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DI ROCCO STEFANO (ATLETICO AMITERNUM)

MANE BOUBACAR (ATLETICO AMITERNUM)

MARTINELLI DOMENICO (ATLETICO AMITERNUM)

GABRIELE FRANCESCO (MONTICCHIO 88)

LIBERATI ALESSIO (MONTICCHIO 88)

NARDECCHIA FEDERICO (MONTICCHIO 88)

SERAFINO GIUSEPPE (MONTICCHIO 88)

Sezione Download[C.U. N.1 LND del 1° luglio 2023 Attività Ufficiale Calcio A 11 S.S. 23/24](#)[C.U. N.2 LND del 1° luglio 2023 Attività Ufficiale Calcio A 5 S.S. 23/24](#)[Circolare N.1 LND del 1° luglio 2023 Attività ufficiale LND S.S. 23/24](#)[C.U.N.1 F.I.G.C. – S.G.S. del 7/7/23 Stagione Sportiva 2023/2024](#)[Tabella Modalità di Gioco Categorie di Base e Giovanili S.S. 2023/2024](#)[CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO \(download\)](#)[AMMENDE PER RINUNCIA CAMPIONATI, COPPE, INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO \(download\)](#)[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)[C.U.N. 104 LND – C.U. 76/A FIGC ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER RECLAMI GARE DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA](#)[C.U.N. 269 LND DEL 2/2/24 CU N.156/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI ULTIME 4 GIORNATE](#)[C.U.N. 270 LND DEL 2/2/24 CU N. 157/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI GARE DI PLAYOFF E PLAYOUT](#)[C.U.N. 272 LND DEL 2/2/24 CU N. 159/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI FASI FINALI](#)[C.U. N.278 LND TUTELA ASSICURATIVA](#)

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[DOCUMENTO DI SINTESI ADEGUAMENTO DECRETO LEGISLATIVO N. 36-2021](#)

Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all'albo presso la sede della Delegazione Provinciale di L'AQUILA . (Art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.)

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO
Antonio Piacentini

IL DELEGATO
Mario Bastida

